



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX–Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

*Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta*

E-mail: usp.ce@istruzione.it – *Pec:* uspce@postacert.istruzione.it – *SitoWeb:* <http://www.at-caserta.it/>

C.F.:80100690611

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge n° 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n° 123/2000 concernente regolamento sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle GAE previsto dagli art. 1,2,6 e 11 della legge n° 124/99;
- VISTA** la legge n°143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l'art.1 disposizioni in materia di graduatorie permanenti;
- VISTA** la legge n° 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art. 1, comma 605 lettera c che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto – legge 7 aprile 2004 n° 97, convertito con modificazione della legge 04/06/2004 n°143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.M. n° 235 del 1/4/2014 di aggiornamento delle GAE valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n° 374 del 24/4/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2019/2022;
- VISTA** la Sentenza del TAR Lazio - Sezione Terza Bis - n° 10903/2018 Reg. n° 10112/2018, che accoglie il ricorso collettivo proposto da numerosi docenti , tra cui compare anche il nominativo di Marianna De Rosa , disponendo il re-inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per coloro i quali già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento;
- CONSIDERATO** che il D.M. n°374/2019, relativo all'aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022 ha espressamente previsto all'art. 1 lett. B “il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato la domanda nel biennio precedente, ai sensi dell'art. 1 , comma 1 bis, del Decreto – legge 7/4/2004 n° 97, convertito dalla legge n° 143/2004;
- ACCERTATO** che la signora De Rosa Marianna nata a S. Maria C. V. (CE) il 26/09/1981 non ha mai prodotto domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
- VERIFICATO** mediante il Sistema Informatico SIDI del MIUR della non presenza nelle GAE di alcuna Provincia del Territorio Nazionale;
- VISTO** la proposta di appello formulata da questo Ufficio avverso l'applicazione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Bis - n° 10903/2018 in quanto la signora De Rosa Marianna, non è stata mai inserita nelle GAE e poi depennata per non aver prodotto domanda;
- VISTA** la Sentenza del TAR Lazio - Sezione Terza Bis - n° 8718/2021 R.G.N.0919/2021 per

l'esecuzione della Sentenza del Tar Sezione (Sezione terza Bis) n° 10903/2018, pubblicata in data 13/11/2018;

RITENUTO di dover eseguire la sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Bis n° 10903/2018, nonché Sentenza n° 8718/2021,

CONSIDERATO che non sussiste il presupposto giuridico fondante la decisione del giudice in relazione alla docente De Rosa in quanto la stessa non è mai stata inserita e poi cancellata per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione dell'aggiornamento;

DISPONE

1. Per i motivi espressi ampiamente in premessa la signora De Rosa Marianna nata a S. Maria C. V. (CE) il 26/09/1981 resta esclusa dall'inserimento nelle GAE valide per il triennio 2019/2022 per non aver mai prodotto domanda di inserimento nelle graduatorie *de quo*.
2. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

Monica MATANO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

